REGOLAMENTO (CE) N. 2305/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1995

che stabilisce le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia e la Lituania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania dall'altra [2], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [4], in particolare l'articolo 22,

considerando che il 18 luglio 1994 sono stati firmati gli accordi sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Lettonia [5] e la Lituania [6], dall'altra;

considerando che i suddetti accordi prevedono una riduzione del 60 % del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune per l'importazione di taluni prodotti a base di carni di suino domestico, limitatamente a determinati quantitativi; che, per garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno scaglionare tali quantitativi ripartendoli in vari periodi dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli d'importazione, ferme restando le disposizioni degli accordi sul libero scambio e sulle questioni commerciali relative alla garanzia di origine del prodotto; che, a tal fine, è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 [8]; che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 30 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dato il rischio di speculazione connesso alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise di accesso degli operatori;

considerando che è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti che siano in regola con tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 18, 19 e 20 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3 accordi sul libero scambio tra la Comunità da una parte e la Lituania e la Lettonia dall'altra, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.

L'aliquota di riduzione dal dazio doganale è quella in vigore durante il periodo di presentazione delle domande di titolo d'importazione.

[1] GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.
[2] GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.
[3] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[4] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[5] GU n. L 374 del 31. 12. 1994, pag. 1.
[6] GU n. L 375 del 31. 12. 1994, pag. 1.
[7] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[8] GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

Articolo 2

I quantitativi di cui all'articolo 1 sono scaglionati per ciascun periodo specificato nell'allegato I nel modo seguente :

— 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo ;
— 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno ;
— 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre ;
— 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Tuttavia, per il 1995, tali quantitativi sono ripartiti come segue :

— 100 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata.

a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

b) La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti, originari di uno solo dei paesi interessati dal presente regolamento. In tal caso tutti i codici NC sono indicati nella casella 16, mentre la corrispondente designazione è riportata nella casella 15.

La domanda di titoli deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2.

c) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine ; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

d) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture :

— Reglamento (CE) n° 2305/95,
— Forordning (EF) nr. 2305/95,
— Verordnung (EG) Nr. 2305/95,
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2305/95,
— Regulation (EC) No 2305/95,
— Règlement (CE) n° 2305/95,
— Regolamento (CE) n. 2305/95,
— Verordening (EG) nr. 2305/95,
— Regulamento (CE) nº 2305/95,
— Asetus (EY) N:o 2305/95,
— Förordning (EG) nr 2305/95.

e) Il titolo reca, nella casella 24, almeno una delle seguenti diciture:

— Derecho de aduana fijado en el Arancel Aduanero Común en aplicación del Reglamento (CE) nº 2305/95,
— Nedsat FTT-told, jf. forordning (EF) nr. 2305/95,
— Zollermäßigung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2305/95,
— Καθοριζόμενη στο κοινό δασμολόγιο εισφορά που μειώνεται κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2305/95,
— Customs duty fixed by the Common Customs Tariff reduced pursuant to Regulation (EC) No 2305/95,
— Droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit en application du règlement (CE) nº 2305/95,
— Riduzione del dazio a norma del regolamento (CE) n. 2305/95,
— Het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld douanerecht is verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2305/95,
— Redução do direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do Regulamento (CE) nº 2305/95,
— Yhteisessä tullitariffissa vahvistetun tullin alentaminen asetuksen (EY) N:o 2305/95 mukaan,
— Nedsatt tull enligt Gemensamma tulltaxan med tillämpning av förordning (EG) nr 2305/95.

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995, la domanda di titolo può essere presentata soltanto nei primi dieci giorni del mese d'ottobre 1995.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello stesso Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri ; qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per gruppo.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II se non sono state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III se sono state presentate domande.

4. La Commissione decide celermente in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

5. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

7. I titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti che sono in regola con tutte le norme veterinarie vigenti nella Comunità.

Articolo 5

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento precitato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ».

Articolo 8

I prodotti saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR. 1 rilasciato dal paese esportatore conformemente al protocollo n. 3 allegato agli accordi sul libero scambio.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

A. PRODOTTI ORIGINARI DELLA LITUANIA

Riduzione del 60 % del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dell'1. 1. 1995 al 31. 12. 1995	dall'1. 1. 1996 al 31. 12. 1996	Anni seguenti
18	ex 0203 (1) Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	1 000	1 000	1 000

(1) Eccetto i filetti « mignon » presentati singolarmente.

B. PRODOTTI ORIGINARI DELLA LETTONIA

Riduzione del 60 % del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dall'1. 1. 1995 al 31. 12. 1995	dall'1. 1. 1996 al 31. 12. 1996	Anni seguenti
19	ex 0203 (1) Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	800	900	1 000
20	1601 00 91	150	175	200

(1) Eccetto i filetti « mignon » presentati singolarmente.

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 2305/95

STATI BALTICI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 — Settore carni suine

Domanda di titoli d'importazione con dazio doganale ridotto

Data : ..... Periodo .....

Stato membro : .....

Speditore : .....

Responsabile a cui rivolgersi : .....

Telefono : .....

Telefax : .....

Destinatario : DG VI/D/3 — telefax : (32 2) 296 62 79 o 296 12 27

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto (t)
18	
19	
20	

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 2305/95

STATI BALTICI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 — Settore carni suine

Domanda di titoli d'importazione con dazio doganale ridotto

Data : ..... Periodo : .....

Stato membro : .....

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo
		Totale per gruppo	